

COMUNE DI MAGLIANO ALFIERI (CN)

REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE, PER L'ANNO 2019, DELLE ALIQUOTE E DELLA DETRAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 40 del 18/12/2018

INDICE:

Articolo 1 - Aliquote

Articolo 2 - Detrazione

Articolo 3 - Entrata in vigore

Articolo 1 - Aliquote

1. Per l'anno 2019 sono confermate – ai sensi e per gli effetti dell'art.13 del D.L.201/11, convertito dalla legge 214/2011 e successive modificazioni, le seguenti aliquote dell'imposta municipale propria (IMU):

aliquota (ordinaria) dello 0,86 per cento (corrispondente ad aliquota base dell'art.13, c.6, D.L.201/11 + aumento 0,1 punti percentuali)	relativamente a tutti gli immobili non rientranti nelle fattispecie agevolative di cui ai punti successivi, ivi compresi i terreni agricoli e le aree fabbricabili; immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;
aliquota dello 0,50 per cento (corrispondente ad aliquota base dell'art.13, c.7, D.L.201/11 + aumento 0,1 punti percentuali)	per l'abitazione principale e per le restanti fattispecie assimilate per norma e regolamento, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze;
aliquota dello 0,60 per cento (corrispondente ad aliquota base dell'art.13, c.6, D.L.201/11 con diminuzione 0,16 punti percentuali)	relativamente all'abitazione (ed alle pertinenze ammesse) concessa in uso gratuito a parenti fino al 1° grado (è pertanto escluso il coniuge), a condizione che gli stessi la occupino a titolo di abitazione principale e vi risiedano anagraficamente; per questa fattispecie NON può essere applicata la detrazione di cui all'articolo 2 del presente Regolamento;
aliquota dello 0,50 per cento (corrispondente ad aliquota base dell'art.13, c.6, D.L.201/11 con diminuzione 0,26 punti percentuali)	relativamente agli immobili utilizzati da enti non commerciali, di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, che, per l'assenza di uno o più requisiti non possono beneficiare dell'esenzione.

Articolo 2 – Detrazione

1. In base all'art.13, comma 10, del D.L.201/11 e successive modifiche e integrazioni, dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
2. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
3. La detrazione si applica anche all'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Articolo 3 - Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2019.